## REGOLAMENTO (CE) N. 935/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 845/93, che fissa le superfici regionali di base applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (²), in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 845/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3074/93 (4), stabilisce le superfici regionali di base applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi; che, per quanto riguarda la Germania, sono state fissate superfici di base distinte per ogni Land; che, se per determinare le superfici di base nei nuovi Länder si utilizzano gli anni di riferimento 1989, 1990 e 1991, non si tiene conto della particolare situazione di detti Länder, dovuta al fatto che l'unificazione è stata realizzata senza un periodo transitorio; che occorre pertanto ritoccare le superfici di base nei nuovi Länder;

considerando che i confini tra il Land Brandenburg e il Land Mecklenburg-Vorpommern, nonché tra quest'ultimo e il Land Niedersachsen sono stati modificati; che è quindi necessario adeguare le superfici di base nei Länder in questione; che le superfici di base fissate per taluni Länder devono essere modificate con effetto dalla campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 845/93, i dati relativi alle regioni elencate sotto la voce « Deutschland » sono sostituiti dai dati di cui all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica con effetto dalla campagna di commercializzazione 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7. (2) GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 27.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 2/. (\*) GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 1.